

## **OBBLIGO RINNOVABILI NEGLI EDIFICI**

In base al Dlgs. 28/2011 gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del **50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:**

- a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

**Questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica** la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Per quel che riguarda l'elettricità invece è obbligatorio installare una **potenza da rinnovabili che varia in base alla superficie dell'edificio** moltiplicata per un coefficiente che aumenta in tre scaglioni da qui al 2017: a) 1 kW ogni 80 mq se la richiesta del titolo edilizio è presentata entro il 31 dicembre 2013, b) 1 kW ogni 65 mq fino a fine 2016, c) 1 kW ogni 50 mq dal 2017.

Oltre agli edifici nuovi, sono sottoposti all'obbligo di consumi termici rinnovabili anche gli edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale (nonché gli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione).

**L'INOSSERVANZA DI QUANTO SOPRA SPECIFICATO COMPORTA IL DINIEGO DEL RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO**

## **CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

Dal 1 ottobre 2015 sono entrati in vigore **anche nella nostra Regione i seguenti decreti:**

- DECRETO 26 giugno 2015. Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
- DECRETO 26 giugno 2015. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.
- DECRETO 26 giugno 2015. Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

**Pertanto il protocollo VEA non si applica più.**

**Per qualsiasi tipologia di intervento e di destinazione d'uso si applica la normativa nazionale, e quindi è necessario procedere secondo le disposizioni stabilite dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. e dal decreto legislativo 28/2011.**